

CONVEGNI

SERGIO COLAIOCCO

Educare attraverso l'avventura: il rischio consentito nelle attività scout

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Peculiarità delle attività scout. - 3. La misura della diligenza richiesta all'adulto educatore. - 4. Conclusioni.

1. Premessa

La teoria del rischio consentito, nata in Germania come “*erlaubtes Risiko*”¹, è stata ripresa e fatta propria da dottrina e giurisprudenza le quali si sono esercitate nel mettere a fuoco l'ambito di ammissibilità nel nostro ordinamento di siffatta categoria giuridica, in particolare nei settori produttivi e dell'attività sportiva.

L'individuazione degli ambiti di applicabilità della categoria del “rischio consentito”² non ha, però, sinora riguardato una tra le più diffuse realtà giovanili, l'attività scout, nella quale non raramente è messa a rischio l'incolumità personale dei giovani che vi partecipano e in cui, quindi, non può parlarsi d'imprevedibilità di eventi dannosi³.

¹ Per approfondimenti JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrechts*, Berlin, 1988, 360 ss.

² Rischio e pericolo sono termini spesso usati come sinonimi nel linguaggio comune. Nel campo del diritto penale, invece, i due vocaboli devono rimanere nettamente distinti; ciò anche se permane un nucleo ad essi comune consistente nel fatto che entrambi esprimono una relazione tra una situazione e un evento connotato negativamente. Tuttavia il ruolo che concretamente è stato assegnato al pericolo dal legislatore è diverso da quello che può essere assegnato al rischio. Il pericolo, infatti, serve, in via principale, ad anticipare la tutela dei beni giuridici a un momento antecedente la loro effettiva lesione. Il rischio, invece, nasce come categoria giuridica al momento dell'emersione della necessità di garantire determinate attività - lo sfruttamento delle miniere, l'automazione del lavoro nelle fabbriche, l'attività ferroviaria, il trasporto a motore - in cui non può parlarsi di imprevedibilità dell'evento dannoso ma alle quali, però, la società non intendeva rinunciare.

³ Ecco una breve panoramica della casistica. Il 21 febbraio 1994 tre scout e il loro Capo sono investiti da un'autovettura mentre camminano nel Comune di Camerata Nuova, in Abruzzo, in ora notturna su strada provinciale; il conducente sarà condannato per omicidio plurimo colposo e guida in stato di ebbrezza. Il 7 Agosto 1996 nelle Dolomiti di Sesto muore un rover scivolando mentre percorre la ferrata “Aldo Rogel”; il procedimento sarà archiviato. L'8 dicembre 2008 in un incidente sui monti di Brienno, sopra al Lago di Como, muore una Capo nel corso di un'escursione. Il 7 agosto 1999 in Val Chiavenna muoiono tre ragazze di Verona nel corso di un campo estivo mentre dormivano su una tenda sopraelevata, montata su un torrente. I sei Capi definiranno con patteggiamento a un anno e otto mesi di reclusione il procedimento penale. Il 30 giugno 2009 sul Pollino un rover cade da una parete di roccia; contusioni e lesioni. Il 4 gennaio 2009 nel bellunese un rover di 16 anni scivola su un sentiero e muore. Il Capo e l'aiuto definiranno il procedimento penale con patteggiamento a un anno di reclusione. Il 15 marzo 2010 tre scout provocano un incendio vicino Casso mentre accendono un fuoco. L' 11 dicembre 2012 una scout di 17 anni è investita da un'auto mentre stava attraversando la strada a Casalmiocco nel Lodigiano; il conducente è condannato, con rito abbreviato, a tre anni e quattro mesi di reclusione per

Come mai quest'esclusione? Forse anche perché le attività scoutistiche, pur coinvolgendo in Italia oltre duecentomila giovani, sono state solo raramente oggetto di pronunce della Corte di cassazione. Ciò in ragione del fatto che gli imputati sono ricorsi nella maggioranza dei casi a riti alternativi, in specie all'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*⁴ Questa peculiarità sembra aver impedito, da un lato, alla giurisprudenza di pervenire ad articolate e motivate pronunce sia di merito sia di legittimità e, dall'altro, alla dottrina di dare il proprio contributo all'elaborazione di un percorso logico-giuridico utilizzabile sia dalla magistratura requirente sia da quella giudicante.

Pare allora utile domandarsi se la categoria giuridica del rischio consentito, come fatta propria finanche dalla Corte di cassazione, possa trovare applicazione anche in un settore particolare quale quello scout; ciò, infatti, permetterebbe di definire i casi nei quali l'adulto responsabile potrebbe andare esente da responsabilità pur in presenza di eventi negativi astrattamente prevedibili.

Orbene, questo scritto, rinviando ad altre sedi per una ricostruzione storico-giuridica della teoria del rischio consentito vuol limitarsi a esaminarne, come detto, l'applicabilità all'attività scoutistica.

Proprio per questo appare utile accennare a quali siano le peculiarità di quest'agenzia educativa.

2. Peculiarità delle attività scout

In Italia sono oggi presenti numerose associazioni aderenti al movimento scout che fanno propri i principi pedagogici di Lord Baden Powell⁵.

Il movimento scout ha come scopo «l'educazione dei giovani mediante lo sviluppo delle proprie attitudini fisiche, morali, sociali e spirituali. Il metodo

omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. Il 4 gennaio 2013 in Valbiondone, una ragazza quindicenne, nel giocare sulla neve con delle camere d'aria, non riesce a fermarsi e cade in un dirupo; tre Capi patteggeranno una pena di sei mesi di reclusione ognuno.

⁴ Al riguardo si è osservato che il dato esprime un'accettazione profondamente sentita, da parte di tutti coloro che conoscono "da dentro" lo scoutismo - Capi, genitori e ragazzi - che queste attività comportano rischi mai del tutto eliminabili. Inoltre manifesta soprattutto un atteggiamento psicologico caratteristico, molto diffuso fra le persone che fanno esperienze di vita nell'ambiente naturale: i loro comportamenti sono governati da spirito di solidarietà reciproca e da senso di responsabilità per le proprie azioni, anzitutto sul piano etico, forgiato dall'esperienza; a proposito dell'alpinismo si veda, in tal senso, LENTI, *La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 78 ss.

⁵ Le associazioni più diffuse sono l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) e l'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici (F.S.E.) per un totale al 2014 di oltre 200.000 soci.

educativo si basa “sull’imparare facendo” attraverso attività all’aria aperta e in piccoli gruppi»⁶.

In quest’ottica è centrale la vita nella natura che costituisce per i giovani occasione per mettersi alla prova in attività avventurose per sviluppare la responsabilità e le capacità decisionali.

Nell’educazione scout si fondono elementi appartenenti a varie discipline, anche sportive, assieme ad elementi caratteristici come le attività vissute in piccoli gruppi di minorenni, senza la presenza costante di adulti, abitualmente vissute all’aria aperta e alcune volte con compiti, denominati “missioni” o “*hike*”, in cui i giovani mettono alla prova le loro capacità.

Elemento unificante di ogni attività scoutistica è, in ogni modo, la finalità educativa che permea ogni proposta fatta ai giovani.

Ciò brevemente richiamato, iniziano a delinearsi le ragioni per cui l’attività scout è una proposta educativa che comporta necessariamente un incremento di rischio.

È vero, infatti, che tutte le esperienze di crescita della persona, anche le più comuni, qualora non si limitino ad aspetti meramente intellettuali, comportano sempre problemi in ordine alla tutela dell’integrità fisica dell’educando. Si pensi ad esempio all’educazione di un bambino, ove il grado di rischio aumenta in proporzione ai margini di autonomia che i genitori progressivamente gli riconoscono⁷.

Al contempo è però anche vero che lo scoutismo per le sue caratteristiche intrinseche comporta un aumento del rischio sia per le attività che propone, sia per le modalità con cui sono poste in essere.

Sotto il primo profilo si osserva come nell’attività scout gli obiettivi educativi si raggiungono attraverso esperienze pratiche e metodi attivi, vissuti nella natura: ambiente privilegiato ove vivere l’avventura.

A ciò si aggiunga che, accanto a dette attività caratteristiche ed esclusive del metodo scout, si affiancano attività proprie di altri settori quali il cicloturismo, la speleologia, l’escursionismo, il kaiakismo ecc. che sono discipline anch’esse, secondo alcuni, per se stesse pericolose.

Sotto il secondo profilo – le peculiari modalità di svolgimento delle attività –

⁶Cfr. DELL’OGLIO, *Alere Flamman. Breve storia dello scoutismo in Italia*, in *Lampi di stampa*, Milano, 2010, 17.

⁷L’educazione attraverso l’autonomia dal nucleo familiare originario è indicata, a contrario, come necessaria anche dalla Corte di cassazione che ha ritenuto integrare il delitto di cui all’art. 572 c.p. (maltreatmenti in famiglia) in quelle condotte di ipercura e iperprotezione, che limitano lo sviluppo integrale della personalità e delle potenzialità dei figli (Cass., Sez. VI, 23 settembre 2011, G. e altro, in *Mass. Uff.*, n. 36503).

le esperienze proposte sono vissute con ampi spazi di autonomia dai giovani; la maggior parte delle attività sono spesso vissute dai ragazzi senza la presenza costante dell'adulto educatore in quanto i giovani sono chiamati a vivere sotto la propria responsabilità le avventure propostegli.

Per queste ragioni il metodo educativo scout comporta inevitabilmente, intrinsecamente, per i partecipanti un incremento del rischio⁸.

È necessario allora verificare, seguendo la teoria del rischio consentito, se è permesso dal nostro ordinamento mettere a repentaglio l'incolumità personale dei partecipanti pur di realizzare le attività scout.

Secondo la teoria del rischio l'ordinamento giuridico permette che beni giuridici quale, nel caso in esame, l'integrità fisica dei partecipanti, possano esser messi in gioco, nell'ambito di un bilanciamento di valori, in conformità a interessi che sono tali per il riconoscimento sociale di cui godono o in conformità a fonti giuridiche secondarie.

Orbene, sotto siffatti profili l'originale agenzia educativa in esame può controbilanciare il pericolo per la salute dei giovani che vi aderiscono con altri interessi giuridicamente rilevanti, sia adottando il criterio dell'adeguatezza sociale che quello giuridico.

Il criterio dell'adeguatezza sociale trova il suo fondamento nel consenso sociale; l'attività rischiosa deve essere, cioè, consentita socialmente, o almeno generalmente tollerata.

Sotto quest'aspetto lo scoutismo, in oltre cento anni di vita, si è conquistato il riconoscimento derivante dal fatto di essere il più diffuso movimento giovanile nel mondo ma anche l'apprezzamento non solo da parte degli studiosi di pedagogia ma, soprattutto, da parte dei genitori che continuano, anno dopo anno, ad affidare i loro figli a quest'agenzia educativa⁹.

⁸ Ciò poiché, come già detto, ci si riferisce qui alle attività tipicamente ed esclusivamente scout (vita di Squadriglia, missioni o *hike*) e non a quella parte di attività che costituiscono attività preparatorie all'avventura, o di contorno alle stesse, che lo scoutismo ha in comune con tutte le attività giovanili (giochi sul prato o nei campetti parrocchiali, attività teatrali ecc.).

⁹ Giova, incidentalmente, rilevare come anche nel caso dell'attività scoutistica, in analogia a quanto insegna la Suprema Corte in tema di attività sportiva, sussiste un onere dei genitori di acquisire informazioni prima dell'affiliazione del figlio in quanto il consenso «si ha al momento della sottoscrizione dell'adesione, ossia al momento del tesseramento col quale si accetta espressamente e consapevolmente tutte le regole e, dunque, anche quelle che presidiano la componente di alea insita nella attività prescelta. In linea teorica, può anche configurarsi, in caso di esiti pregiudizievoli per l'integrità fisica nonostante il rispetto delle norme regolamentari, una presunzione di preventiva accettazione di quel pregiudizio da parte dell'atleta infortunato, ove l'accettazione sostanzia non tanto un atto di disponibilità del proprio corpo, quanto piuttosto consapevolezza e presa d'atto del possibile rischio di danni alla sua persona in dipendenza di corretta pratica sportiva, nel senso di attività agonistica correttamente praticata» (Cass., Sez. V, 13 febbraio 2009, Spada, in *Mass. Uff.*, n.17923).

Il criterio dell'adeguatezza sociale, secondo noti orientamenti dottrinali, pecca però d'indeterminatezza e ciò a causa del riferimento che fa a canoni genericamente sociali sciolti da qualsiasi legame normativo tanto che in tal modo finisce per essere consentito «ciò che viene – anche a torto – tollerato dalla comunità sociale»¹⁰.

Una diversa lettura, invece, aggancia l'area del rischio consentito alle attività che sono disciplinate e autorizzate dalle competenti autorità; in dottrina si è osservato che «quando l'attività pericolosa risulta espressamente autorizzata ... dall'autorità competente il ritaglio dell'area penalmente rilevante trova tracce più sicure» di talché il bilanciamento d'interessi nasce con evidenza dalla necessità di risolvere l'antinomia insita nell'ordinamento giuridico¹¹.

Per ciò che concerne anche questo secondo criterio lo scoutismo ha avuto autorizzazioni da parte dell'autorità e riconoscimenti formali dal nostro ordinamento sin dal suo inizio quando la prima delle associazioni scout fu eretta in Ente Morale nel 1916¹². Oggi anche per l'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa vi è un Decreto del Presidente della Repubblica del 1985.¹³

Al di là, comunque, dei due profili sinora esaminati appare assorbente la circostanza che nello scoutismo l'incremento di rischio è finalizzato all'educazione della persona e che detta finalità è costituzionalmente tutelata e favorita.

L'azione educativa, infatti, è attribuita, in primo luogo, dalla Costituzione alla famiglia (artt. 29 e 31) e alla scuola (art. 33) che hanno un ruolo decisivo per il pieno sviluppo della persona umana concorrendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese secondo quanto auspicato dall'art. 3 Cost.¹⁴.

Al contempo vi è nella Carta costituzionale un esplicito riconoscimento del fatto che il percorso formativo della persona si nutre anche dell'apporto di formazioni sociali aggiuntive alle quali l'individuo partecipa e nelle quali sviluppa la sua personalità. È di tutta evidenza, infatti, che non hanno compiti formativi solo la famiglia e la scuola ma che esistono una molteplicità di formazioni sociali intermedie alle quali l'individuo partecipa nel suo divenire.

La Costituzione, agli artt. 2, 18 e 19, dà un pieno riconoscimento anche a que-

¹⁰ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, Torino, 2013, 404.

¹¹ CUSTODERO, *Spunti di riflessione a margine della responsabilità per colpa*, in *Giust. pen.*, 2006, 2, 523.

¹² V. D.l. 21 dicembre 1916, n. 1881, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1917, n. 27.

¹³ V. Decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 18 marzo 1985.

¹⁴ Per approfondimenti, v. MARZARIO, *Rilettura dell'educazione nella nostra Costituzione*, in www.margheritamanzario.it.

ste formazioni intermedie costituite da associazioni culturali, politiche, sportive e religiose che contribuiscono a formare la personalità accrescendo le conoscenze e le esperienze personali dell'individuo. Vi sono, quindi, una molteplicità di agenzie educative che hanno come finalità quella di sostenere l'esercizio della funzione formativa; ciò da un lato creando forme di sostegno alla genitorialità e dell'altro rinforzando l'azione delle istituzioni scolastiche. In particolare, nell'ambito di una società pluralista, quale quella attuale, vi è un composito panorama di agenzie educative che propongono un'offerta diversa non solo per obiettivi ma anche per mezzi e strumenti utilizzati.

Ebbene se in Costituzione vi è «un pieno riconoscimento del diritto all'educazione intesa in senso ampio come percorso formativo che conduce l'individuo alla pienezza delle sue potenzialità»¹⁵ detto percorso formativo è affidato anche alle formazioni sociali intermedie tra le quali rientra, pacificamente, anche l'associazionismo scout.

In conclusione sul punto. È allora possibile giungere ad affermare che anche allo scoutismo è applicabile la categoria giuridica del rischio consentito; ciò in quanto, se è vero che siamo alla presenza di un'attività che mette in pericolo l'incolumità fisica dei giovani, è anche vero che essa ha finalità educativa, che è tutelata e favorita dalla Costituzione, è socialmente accettata ed ha riconoscimenti da fonti secondarie dell'ordinamento.

3. La misura della diligenza richiesta all'adulto educatore

L'accertata coesistenza e concorrenza di più valori richiede, dunque, un bilanciamento tra gli interessi in gioco; bilanciamento che, quindi, deve consentire di salvaguardare ambedue gli interessi senza paralizzare le specificità proprie ed esclusive del metodo dello scout.

Si deve allora passare, per completare l'esame che costituisce l'obiettivo di questo scritto, all'individuazione delle condizioni al ricorrere delle quali è consentito affrontare l'alea del maggior pericolo che lo scoutismo comporta; condizioni che comportano l'esenzione da responsabilità anche in caso di eventi negativi ai soggetti partecipanti.

In altri termini: quale sia la misura della diligenza richiesta all'adulto educatore nel realizzare le attività scoutistiche per rimanere nell'area del rischio consentito.

Orbene così posta la questione, essa non può che risolversi, in linea con il senso del presente lavoro, applicando alla fattispecie in esame, quella dell'attività scout, i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di rischio

¹⁵ MAZZUCHELLI, SARTORI, *Emergenza educazione. Costituzione e diritto formativo*, Milano, 2009, 20.

consentito nei delitti colposi.

L'ordinamento ha elaborato, come noto, per tutti i delitti colposi, l'espedito dell'"agente modello" - *homo eiusdem conditionis et professionis* - per alludere a un parametro di riferimento che, da un lato tenga conto delle caratteristiche personali e professionali dell'agente concreto, e dall'altro, però, consenta di pervenire a una standardizzazione della regola. Questo significa, per riprendere un esempio frequente della manualistica, che colui il quale si pone alla guida di un autoveicolo dovrà essere valutato alla stregua dell'automobilista modello, anche se non è convenientemente addestrato e persino se non è in possesso della patente di guida.

Orbene, siffatti criteri generali si atteggiano, secondo dottrina e giurisprudenza, in modo differente nel caso delle attività rischiose. Infatti, in queste, l'evento dannoso appare per definizione prevedibile, perché altrimenti l'attività non sarebbe definita rischiosa, e se fossero applicati i criteri generali si giungerebbe a giudizio di responsabilità in tutti i casi di eventi negativi proprio in quanto prevedibili "*in re ipsa*".

Ciò brevemente richiamato, giova qui soffermarsi sul fatto che dottrina e giurisprudenza pervengono a diverse conclusioni in ordine ai parametri da utilizzare per individuare la misura della diligenza nelle attività rischiose.

Parte della dottrina afferma, infatti, che nell'ambito delle attività rischiose il giudice, nel formulare il giudizio sulla sussistenza della colpa dovrebbe interpretare i concetti di negligenza e d'imprudenza con il «grado di elasticità che si rende necessario per far sì che la prevedibilità, in astratto sempre possibile, della verificazione di eventi dannosi o pericolosi non impedisca lo svolgimento dell'attività»¹⁶.

La teoria del rischio consentito autorizzerebbe, secondo tali autori, una delimitazione della misura della diligenza richiesta; la sua funzione sarebbe, pertanto, quella di restringere l'oggetto del divieto penale rendendo così possibile l'attività rischiosa.

Siffatta lettura della misura della diligenza nelle attività rischiose consentite è, però, del tutto disattesa dalla giurisprudenza di legittimità.

Afferma la Corte Suprema, infatti, che «quando si entra nel campo del c.d. "rischio consentito" (o si accentua il rischio già presente in queste attività) l'ordinamento consente di svolgere le attività pericolose, o di svolgerle secondo modalità pericolose, ma richiede ulteriori presidi cautelari idonei a evitare (o a diminuire) il rischio del verificarsi di eventi dannosi (per es.

¹⁶ CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte gen.*, Padova, 1998, 329; PETTINATI, VOLPE, *Omicidio colposo*, Padova, 2005, 276 ss.

l'ordinamento può consentire che vengano svolte gare di velocità automobilistiche ma, ove le autorizzi, richiede ulteriori garanzie a tutela dei piloti, degli addetti al circuito, degli spettatori; garanzie inimmaginabili nell'ordinaria circolazione stradale che già costituisce un'attività pericolosa). E dunque "rischio consentito" (o aggravamento del "rischio consentito") non significa esonero dall'obbligo di osservanza delle regole di cautela ma semmai rafforzamento di tale obbligo soprattutto in relazione alla gravità del rischio: solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente "consentito" per quella parte che non può essere eliminata. Insomma l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili, ma non prevenibili, solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato non solo le comuni regole cautelari ma altresì quelle la cui osservanza è resa necessaria dalle caratteristiche e dalle modalità che aggravano il rischio richiedendo l'adozione di ulteriori e più rigorose regole cautelari»¹⁷.

Si può, pertanto, affermare che non è possibile per le attività rischiose consentite utilizzare come termine di raffronto concreto l'agente modello. Deve, invece, essere accolto in questa sede il più rigoroso criterio della giurisprudenza secondo cui deve essere assunto come parametro il soggetto che opera specificamente in quell'attività che, in quanto tale, è tenuto alla conoscenza non solo delle norme cautelari generiche ma anche di quelle specifiche proprie del settore e in quanto tali destinate esclusivamente a chi esercita tale attività. Siamo quindi in presenza non di un limite alle cautele ma dell'obbligo di utilizzare una diligenza rafforzata o, meglio, qualificata.

In tal senso anche recentemente la Corte di cassazione: «nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel preconstituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare un'attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento»¹⁸.

4. Conclusioni

Le attività scoutistiche possono rientrare a pieno titolo tra quelle cui è applicabile la categoria giuridica del rischio consentito, grazie alla quale eventi negativi, astrattamente inquadrabili come abbandono di minore, lesioni o addirittura omicidio colposo, possono non dar luogo a responsabilità penale in

¹⁷ V., ancora una volta, Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2003, *Loi e altri*, in *Mass. Uff.*, n. 223748.

¹⁸ *Ex plurimis*, Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2003, *Loi e altri*, cit.

quanto trattasi di attività, accettata socialmente e comunque autorizzata dall'ordinamento, la cui finalità educativa è tutelata e favorita dalla Costituzione.

La riconducibilità alla categoria del rischio consentito appare, però, possibile solo al ricorrere delle condizioni richieste e, cioè, quando l'attività proposta abbia una finalità educativa, rientri tra quelle tipicamente scout e infine quando la situazione rischiosa permetta di pervenire a obiettivi educativi non raggiungibili con attività diverse e meno rischiose¹⁹.

Verificata la sussistenza dei presupposti citati è, altresì, necessario, sotto il profilo più propriamente colposo, che l'adulto educatore scout abbia posto in essere non solo le ordinarie regole cautelari ma anche gli ordini e le discipline di settore e cioè, per quel che qui interessa, i regolamenti, qualsiasi denominazione essi assumano, emanati dai preposti organi delle associazioni scout nei quali si prevedono le modalità di realizzazione delle varie attività scoutistiche²⁰.

Corollario di questo principio è che l'adulto educatore che propone attività proprie dello scoutismo è tenuto a realizzarle così come le proporrebbe un educatore adeguatamente formato e preparato; mentre chi fosse privo di tali abilità e capacità dovrebbe astenersi dall'agire. Qualora, invece, si ostinasse ad agire dovrebbe sforzarsi di farlo secondo quella misura, a rischio di vedersi imputata l'eventuale conseguenza lesiva a titolo di colpa, sotto la forma di colpa per assunzione²¹.

¹⁹Vedi, a tal proposito, Cass., Sez. IV, 12 novembre 2008, Cabrò e altro, in *Mass. Uff.*, n. 4107, secondo cui il «rischio potrà effettivamente ritenersi consentito solo per quella parte che non può essere eliminata» se non a fronte della paralisi dell'attività consentita. Da ciò sembra corretto dedurre che il rischio, se è ineliminabile, deve anche essere assunto secondo il criterio del rischio minimo necessario oltretutto rispondere al criterio di necessità per il raggiungimento degli obiettivi. Il rischio consentito quindi è solo quello indispensabile in vista degli effetti positivi che questo è in grado di generare cioè indispensabile secondo i mezzi tipici dei principi scoutistici.

²⁰L'*hyke* è una prova nella quale è affidata una missione a due scout di circa 15 anni con percorsi impegnativi e realizzazioni tecniche specializzate. Il campo di Squadriglia, invece, è effettuato da un gruppo di otto ragazzi guidati da un minorenni della durata di 3-4 giorni senza la presenza di adulti. Orbene quelle descritte sono alcune delle occasioni di crescita previste e normate dalle associazioni scout perché proprie ed ineliminabili dello scoutismo e sono attività che solo un adulto educatore formato e specializzato può ben valutare quando affidare ai ragazzi. È evidente, infatti, che sono attività improponibili a giovani che non abbiano effettuato un percorso di preparazione progressivo attraverso sfide sempre più impegnative. La regola cautelare di settore è allora, in caso di attività autonome dei minori in assenza di adulti, il percorso di formazione dei ragazzi poiché solo in tal modo è possibile limitare la misura del rischio, in virtù degli obiettivi educativi che genitori e Capi-educatori si ripromettono di raggiungere, e renderlo ragionevolmente consentito.

²¹La colpa per assunzione si caratterizza per la violazione di più norme cautelari nell'ambito della stessa condotta; infatti si manifesta in imperizia (il non svolgere adeguatamente il compito che ci si è impegnati a realizzare); presuppone una negligenza (ci si assume un compito che non si è in grado di adempiere);

È, dunque, rilevante non solo il rispetto delle regole del settore ma, trattandosi di diligenza qualificata, anche il percorso di formazione compiuto dall'adulto educatore in quanto l'applicazione delle regole di settore dovrà essere effettuata in concreto utilizzando, come detto, non il parametro dell'agente modello ma quello del professionista del settore che è in grado di riconoscere e gestire le situazioni di rischio.

Ciò detto, in ordine all'osservanza delle regole cautelari²² che devono applicarsi, si richiama per mera completezza espositiva, anche nei settori in cui il rischio è consentito, i principi generali in tema di responsabilità colposa circa il necessario successivo accertamento sulla sussistenza del nesso causale in specie con riferimento alla effettiva idoneità di quella cautela, richiesta dalla normativa di settore, a evitare l'evento dannoso.

non si è diligenti (nel tenere in considerazione le proprie condizioni e capacità). È in tal senso evidente il caso esaminato dalla Corte di cassazione secondo cui sul medico «specializzando incombe l'obbligo della osservanza delle *leges artis*, ove egli non sia ancora in grado di affrontare le difficoltà del caso specifico, ha l'obbligo, piuttosto che mettere a rischio la vita e l'incolumità del paziente, di astenersi dal direttamente operare» (Cass., Sez. IV, 06 ottobre 1999, Tretti, in *Mass. Uff.*, n. 13389).

²² Per completezza si ricordi come l'imprevedibilità, in senso proprio, concerne il rispetto delle regole cautelari ed esclude la colpa nei casi in cui non consenta di individuare, sulla base delle informazioni effettivamente disponibili, una regola cautelare per la bassa probabilità che l'evento si verifichi. Differente è il fatto eccezionale che concerne, invece, il nesso causale che risulta escluso quando vi è una probabilità statisticamente minima di verifica dell'evento.